



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 12

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 5 DEL 26-03-2021

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIAPERTURA ISOLA ECOLOGICA

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo, il Sindaco SANTINELLI MATTEO

PREMESSO:

- che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del - 29 giugno 2020, 7 Ottobre 2020 e 13 Gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato alla data del 30.04.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (covid-19);
- che l'OMS in data 11.03.2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che, dal mese di febbraio 2020, si sono succeduti provvedimenti legislativi finalizzati a contrastare e contenere la diffusione del virus da covid-19 ma che nonostante le misure contenitive la situazione epidemiologica è ancora in evoluzione;
- che già a decorrere dal 6 Marzo 2021, con Ordinanza Regionale (n.8/2021) e successiva Ordinanza del Ministero della Salute, il territorio rispettivamente della Provincia di Macerata e dell'intera Regione Marche è stato individuato quale territorio caratterizzato dallo scenario di massima gravità e livello di rischio alto per contagio da covid-19;

PRESO ATTO:

- che per i motivi sopra esposti il CO.SMA.RI. ha comunicato a tutti i Comuni - facenti parte del Consorzio, la chiusura di tutti i centri di raccolta comunali e intercomunali (isole ecologiche);
- che l'inserimento del territorio in "zona rossa" (livello di rischio alto) permette la mobilità all'interno del territorio comunale solo per motivi di lavoro, salute o per situazioni di necessità ma, diversamente da quanto accaduto nel marzo 2020, consente di continuare l'attività a tante imprese situate nel territorio comunale;
- che la prosecuzione delle diverse attività lavorative, organizzate in maniera tale da rispettare i protocolli di sicurezza anti contagio, determina l'esigenza di mantenere aperti i centri di raccolta (isole ecologiche) comunali ed intercomunali per conferire i rifiuti che vengono normalmente prodotti;

CONSIDERATO CHE

- l'apertura dei citati centri di raccolta possa essere utili anche a quella categoria di lavoratori che, a causa della chiusura delle proprie attività lavorative, approfittano per effettuare lavori di pulizia straordinaria e giardinaggio nelle proprie abitazioni, producendo anch'essi rifiuti da conferire presso i citati centri;
- il protrarsi delle restrizioni applicabili per la cd. "zona Rossa", così come il protrarsi della chiusura delle isole ecologiche nei territori marchigiani potrebbe determinare disservizi verso la cittadinanza se non problematiche di carattere igienico sanitario;
- altresì che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti è annoverato tra i servizi pubblici essenziali;

REPUTATA indispensabile l'apertura dell'"Isola Ecologica" presente nel territorio comunale, sia per ragioni di pubblico interesse che di sanità pubblica;

DATO ATTO che l'ingresso presso l'isola ecologica debba essere effettuata in sicurezza, indossando obbligatoriamente mascherine di protezione delle vie respiratorie, mantenendo le dovute distanze interpersonali tra utenti e tra utenti ed addetti al centro di raccolta ed evitando di creare assembramenti nel periodo di attesa;

VISTO l'art.32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATI, in particolare, l'art. 50, commi 4 e 5, e l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, ai sensi dei quali il Sindaco, in qualità di autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, in caso di potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale e ufficiale di governo;

VISTO l'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza,

ORDINA

1) affinché possa essere utilizzata per le proprie finalità anche nei periodi in cui il territorio viene inserito tra le zone a più alto rischio di contagio da covid, al fine di evitare potenziali emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2) Il rispetto di tutte le cautele anti-contagio tra le quali:

- L'utilizzo da parte dell'utente e del personale addetto, di mascherine che proteggano le vie respiratorie;
- Il rispetto delle distanze interpersonali tra utenti e tra utenti e personale adibito alla isola ecologica;
- Il rispetto di ogni ulteriore disposizione che si renda obbligatoria o necessaria dalle disposizioni di legge, da protocolli o dalle buone pratiche che il CO.SMA.RI. intenda applicare.

LA RIAPERTURA DELL'ISOLA ECOLOGICA PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.30 E REGOLARMENTE CON I CONSUETI GIORNI E ORARI, A PARTIRE DA MARTEDÌ 06.04.2021:

MARTEDÌ DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.30 E SABATO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 10.00

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito istituzionale del Comune di Petriolo.
- che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed abbia efficacia sino a nuova disposizione e/o revoca;
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza al COSMARI, alla Prefettura di Macerata, alla Questura di Macerata, al servizio di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Mogliano;
- la trasmissione di copia della presente Ordinanza al Settore Lavori Pubblici, per quanto di competenza.

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è ammesso ricorso giurisdizionale (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune) al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Macerata (ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

IL SINDACO
MATTEO SANTINELLI